

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. PREMESSA

1.L'art. 81 del d. p. r. 115/02 dispone che per l'inserimento negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato il Consiglio dell'Ordine debba valutare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- c) iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni.

2. I requisiti di cui alle lettere b) e c) vanno soltanto verificati alla stregua delle dichiarazioni rese dal richiedente, senza margine alcuno di discrezionalità; quello di cui alla lettera a), invece, poiché rimesso alla valutazione del Consiglio, suggerisce l'individuazione di criteri oggettivi e predeterminati.

2.VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

1. La valutazione del requisito dell'attitudine e dell'esperienza professionale, in relazione al settore per il quale è richiesta l'iscrizione, è condotta dal Consiglio dell'Ordine alla stregua delle dichiarazioni rese dal richiedente.

2. Il Consiglio può sempre richiedere, anche svolgendo controlli a campione, l'allegazione della documentazione comprovante quanto dichiarato.

3. L'attitudine e l'esperienza professionale specifica va comprovata mediante l'indicazione del patrocinio di un numero minimo di processi nel settore indicato di otto per anno e, dunque, di sedici nel biennio quanto alla materia civile e penale e di sei e, dunque, dodici nel biennio quanto alla materia amministrativa e tributaria e alla volontaria giurisdizione.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

4. Nell'istanza, per ogni processo, andranno indicati l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, la natura della causa, l'attività svolta, precisandosi, qualora non abbia riguardato l'intero procedimento, per quali fasi sia stata espletata.
5. Verranno considerati utili anche i procedimenti per i quali sia stata prestata attività in qualità di sostituto di altro difensore, purché per l'intero procedimento.
6. Il medesimo procedimento può essere indicato più volte qualora l'attività sia stata prestata in gradi differenti (primo grado, appello, legittimità).
7. Fermo il limite minimo di procedimenti nel biennio, nell'ipotesi di mancato raggiungimento, in un anno, del numero, rispettivamente, di otto (civile e penale) e sei (amministrativo, tributario, volontaria giurisdizione) e purché sia stato comunque raggiunto il numero minimo, rispettivamente, di sei (civile e penale) e di quattro (amministrativo, tributario, volontaria giurisdizione), il numero di procedimenti mancante può essere compensato con un corrispondente maggiore numero di procedimenti svolti nell'altro anno di riferimento ovvero con la partecipazione ad attività di studio da valutarsi come da successivo articolo 3.

3. VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI STUDIO

1. Con le stesse modalità ed applicando i medesimi criteri stabiliti per la valutazione dell'attività professionale, il Consiglio può valutare la partecipazione a convegni, seminari, corsi di studio nonché ogni altra attività di studio idonea a comprovare una specifica esperienza nel settore di riferimento.
2. L'attività di studio non può comunque sostituire quella professionale ma soltanto integrarla potendo essere valutata in alternativa a quest'ultima per non più di due procedimenti per anno per ogni materia.
3. A tal fine, per ogni procedimento mancante, in luogo del quale si indica lo svolgimento di attività di studio, occorre che alla stessa sia attribuito un peso di almeno due crediti formativi.
4. Fermo il suddetto criterio di equivalenza di due crediti ad un procedimento, per il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

raggiungimento dei crediti necessari a compensare i procedimenti mancanti è consentito sommare la partecipazione a più attività di studio purché svolte nello stesso anno.

4. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

1. Ritenendo, in conformità al parere del CNF n. 24 del 19.03.21, che la previsione di rinnovo obbligatorio degli elenchi entro il trentuno gennaio di ogni anno costituisca solo un termine ultimo di aggiornamento e al fine di non pregiudicare quanti maturino i requisiti subito dopo tale termine, le istanze per l'inserimento negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate in ogni momento.

5. AVVOCATI STABILITI

1. Per gli avvocati stabiliti, il periodo di due anni di maturata esperienza decorre solo dall'iscrizione nell'albo ordinario, ritenendosi, in conformità al parere del CNF n. 39 del 14.05.14, che la pregressa attività svolta durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale debba considerarsi limitata e tale da non consentire la maturazione delle indispensabili competenze specifiche.

6. DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Al fine di consentire l'adeguamento alle nuove regole introdotte, il presente regolamento entrerà in vigore dall'01.07.23; sino a tale data continueranno a trovare applicazione i criteri di valutazione pregressi.